



Emanato con Decreto Rettorale n. 37, prot. n. 1380/E1 del 6 maggio 2003 e s.m. e i. (D.R. n. 100, prot. n. 8973/E1 del 6 novembre 2008 e D.R. n. 111, prot. n. 9103/A3, del 31 ottobre 2014)

REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ A TEMPO PARZIALE DEGLI STUDENTI DELL'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA - UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

INDICE

- Art. 1 – Forme di collaborazione
- Art. 2 – Durata della collaborazione
- Art. 3 – Requisiti di ammissione
- Art. 4 - Procedura
- Art. 5 - Contratto
- Art. 6 - Obblighi del collaboratore e risoluzione del contratto
- Art. 7 - Referente delle attività di collaborazione
- Art. 8 - Finanziamento
- Art. 9 - Norme finali

Art. 1 – Forme di collaborazione

1. L'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste definisce annualmente, con uno o più bandi, le forme di collaborazione dei propri studenti ai servizi resi dall'Ateneo.
2. Sono esclusi i servizi inerenti l'attività di docenza e lo svolgimento degli esami e quelli che comportano l'assunzione di responsabilità amministrative.
3. Le attività per le quali possono essere previste le forme di collaborazione sono le seguenti:
 - a) supporto al funzionamento del sistema bibliotecario;
 - b) assistenza nei laboratori didattici, linguistici, nelle aule informatiche o multimediali;
 - c) servizi di orientamento e tutoraggio;
 - d) attività dirette alla promozione del diritto allo studio;
 - e) assistenza a studenti con handicap;
 - f) assistenza nell'accoglimento di studenti, docenti e delegati nell'ambito di programmi di mobilità internazionale;
 - g) assistenza tecnica e informatica;

- h) servizi elementari di front-office;
 - i) assistenza a servizi di reception;
 - j) ogni altra forma di collaborazione utile all'Università, come individuata nei bandi di cui al precedente comma 1.
4. Per le attività di cui al presente articolo l'Università può organizzare brevi incontri di carattere informativo/formativo che prevedano la partecipazione obbligatoria degli studenti assegnatari.

Art. 2 – Durata della collaborazione

1. Le attività oggetto della collaborazione non possono complessivamente superare il limite di 200 ore da svolgersi in un periodo massimo di 12 mesi.

Art. 3 – Requisiti di ammissione

1. Possono presentare domanda gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:
- a) essere regolarmente iscritti, all'atto della presentazione della domanda, ai corsi di laurea, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico presso l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste e, limitatamente ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico, non essere iscritti al primo anno di corso;
 - b) essere iscritti non oltre il primo anno fuori corso;
 - c) non essere in possesso di titolo di studio di livello pari o superiore a quello del corso a cui si è iscritti;
 - d) essere in possesso dei requisiti di reddito di cui al successivo comma 2 e di eventuali ulteriori requisiti di merito oltre a quello già individuato alla precedente lettera b).
2. Il Consiglio dell'Università determina annualmente, sulla base dei principi in vigore in materia di diritto allo studio, i requisiti di reddito e gli eventuali ulteriori requisiti di merito, nonché l'ammontare del corrispettivo orario.

Art. 4 - Procedura

1. L'Ufficio Segreteria Studenti e Diritto allo Studio stabilisce annualmente il termine entro il quale i Responsabili delle aree della Direzione Generale e gli Organi delle Strutture didattico- scientifiche devono presentare le richieste di rapporti di collaborazione con gli studenti. Tali richieste devono indicare il numero dei collaboratori, l'ufficio/struttura di riferimento e il relativo referente, le principali mansioni da svolgere, nonché il numero di ore e il periodo di svolgimento.
2. L'Ufficio Segreteria Studenti e Diritto allo Studio, entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle richieste
- a) qualora le domande eccedano il finanziamento disponibile, in accordo con i Direttori dei Dipartimenti e con il Direttore Generale, ripartisce lo stanziamento e individua le priorità di copertura dei posti;
 - b) predispone il bando, di cui al precedente art. 1, comma 1, e lo trasmette al Direttore Generale per l'approvazione e la successiva emanazione. Il termine per la presentazione delle domande da parte degli studenti non può essere inferiore a 15 giorni dalla data di pubblicazione del bando.
3. Scaduto il termine per la presentazione delle domande, l'Ufficio Segreteria Studenti e Diritto allo Studio, entro i successivi 15 giorni, predispone, sulla base dei criteri di cui all'art. 3, la graduatoria degli ammessi e la trasmette al Direttore Generale per l'approvazione.
4. L'assegnazione della collaborazione avviene mediante la stipula di apposito contratto di cui al successivo art. 5.
5. Ai bandi viene data massima divulgazione mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo.

Art. 5 - Contratto

1. Con l'assegnatario della collaborazione viene stipulato apposito contratto, sulla base dello schema tipo approvato dal Consiglio dell'Università, che deve indicare:
- a) l'Ufficio della Direzione Generale o la Struttura didattica/scientifica presso i quali è prestata la collaborazione e il nominativo del referente;
 - b) il corrispettivo, esente da imposte, e le modalità di erogazione;
 - c) il numero di ore previste per la collaborazione;

- d) l'espressa menzione che la collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi;
- e) l'espressa menzione che l'attività si configura come collaborazione coordinata e continuativa ed è sottoposta all'obbligo di comunicazione al Centro per l'impiego e al rilascio del Certificato Unico Dipendente;

2. I contratti sono sottoscritti, per l'Università, dal Direttore Generale.

Art. 6 - Obblighi del collaboratore e risoluzione del contratto

1. Lo studente assegnatario è tenuto a svolgere le prestazioni richieste secondo quanto stabilito dal contratto.
2. Le prestazioni devono essere svolte con diligenza secondo le disposizioni impartite dal referente delle attività di collaborazione di cui al successivo art. 7.
3. L'articolazione dell'orario è stabilita dal referente tenuto conto degli impegni didattici dello studente assegnatario.
4. L'incarico di collaborazione verrà risolto dall'Università unilateralmente nei seguenti casi:
 - a) rinuncia dello studente al proseguimento degli studi o trasferimento presso altra sede universitaria;
 - b) irrogazione di un provvedimento disciplinare più grave del richiamo verbale;
 - c) compimento di atti che abbiano procurato turbativa e pregiudizio alla funzionalità della collaborazione cui lo studente è assegnato;
 - d) astensione ingiustificata dalla collaborazione;
 - e) divulgazione di informazioni, dati tecnici, documenti o notizie di carattere riservato.
5. L'incarico di collaborazione potrà essere risolto unilateralmente dal collaboratore in caso di avvenuto conseguimento del titolo.
6. L'effetto della risoluzione del contratto per interruzione della collaborazione non si estende alle prestazioni già eseguite che sono regolarmente retribuite.

Art. 7 - Referente delle attività di collaborazione

1. Per ciascun collaboratore è individuato un referente per ogni attività di collaborazione il quale è tenuto a:
 - a) assicurare allo studente le condizioni per una proficua attività di collaborazione, fornendogli le istruzioni necessarie al corretto svolgimento delle mansioni richieste;
 - b) verificare il rispetto degli obblighi contrattuali da parte dello studente assegnatario;
 - c) curare la redazione del registro delle attività di collaborazione;
 - d) segnalare all'Ufficio Segreteria Studenti e Diritto allo Studio eventuali comportamenti scorretti o inopportuni da parte dello studente assegnatario.

Art. 8 - Finanziamento

1. L'assegnazione delle collaborazioni avviene nei limiti delle risorse disponibili nell'apposita voce di costo del budget economico autorizzatorio di Ateneo.

Art. 9 - Norme finali

1. Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi successive in materia di contratti e i principi generali in materia di diritto allo studio.